

# STUDIO LEGALE

*Avvocato Alessio Orsini*

*Avvocato Fabio Giorgi*

## **Procura della Repubblica di PADOVA**

**Avv. Alessio Orsini**

Sono state denunciate reiterate e sistematiche **condotte delittuose – USURA ed ESTORSIONE** - che hanno prodotto e stanno producendo danni gravi ed irreparabili ad una società di produzione industriale, nonché danni sotto forma di mancati guadagni.

Esse condotte si sono estrinsecate, in buona sostanza, dapprima nell'applicazione di **condizioni di credito usuraie** e successivamente nelle **richieste di tali somme indebite**, accompagnate dalla **minaccia** che laddove i presunti debitori non si fossero risolti ad aderire alle loro anzidette ingiuste pretese, li avrebbero esclusi dall'accesso al credito (linfa vitale per un imprenditore), per il tramite dello strumento della segnalazione alla Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia e/o comunque provveduto a recuperare gli asseriti crediti attraverso azioni esecutive. Minacce che poi effettivamente si sono concretizzate, essendo stati, la società ed i rappresentanti legali, dapprima segnalati alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia (oltre alle altre centrali rischi private) e successivamente eseguiti.

Ma cosa ancor più sconvolgente è che le **azioni giudiziali** minacciate e poi effettivamente **poste in essere** dalla Banca protagonista di questa vicenda, hanno ad oggetto **crediti illeciti, NON ESISTENTI, per la maggior parte frutto di USURA**, della cui non debenza ed illiceità i medesimi soggetti agenti erano e sono pienamente consapevoli, anche in **ragione della copiosa corrispondenza loro trasmessa**.

Particolarmente interessanti le motivazioni del Procuratore, per i richiami alla sentenza della Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 192/2014 ha chiarito che il **"P.M. a fronte della ricezione di una richiesta di provvedere ai sensi dell'art. 20, co. 7, della L. 44/99, ha un potere non discrezionale ma vincolato"**.

\* \* \* \* \*

## **Procura della Repubblica di LANCIANO**

**Avv. Fabio Giorgi**

La vicenda è molto complessa, parzialmente descritta dal Procuratore della Repubblica che ha rilasciato il parere favorevole alla sospensione dei termini.

---

ASCOLI PICENO (AP) - Viale Treviri n. 202 (CAP-63100)

BELLARIA (Rimini) - Via Ravenna n. 151 (CAP -47814)

ROMA (RM) - Via dei Gracchi, 278 (CAP-00192)

MILANO (MI) - Via Montenapoleone, 8 (CAP-20121) C/o J&M Global Advisory Ltd

PADOVA (Cadoneghe) - Via Gramsci, 98 - (35010) C/o Studio Pinton Rag. Cesare e Dott. Cristian  
Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432 - Cell. 371/1566307

Mail : [studiolegale@orsinialessio.it](mailto:studiolegale@orsinialessio.it) - [studioavvorsini@gmail.com](mailto:studioavvorsini@gmail.com)

[www.orsinialessio.it](http://www.orsinialessio.it)



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA

**PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI**  
(art. 20, co. 7, L. n. 44/1999 come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012)

Il Pubblico Ministero,

- letta l'istanza avanzata in data 27/4/16 da [redacted], in proprio e quale legale rappresentante della società [redacted], con sede in [redacted], e da [redacted], in atti generalizzati, con cui si chiede ai sensi dell'art. 20 comma 7 L. n. 44/99:

- la proroga di 300 giorni dei termini degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
- la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali;
- la sospensione per 300 giorni dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- la sospensione per 300 giorni dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi compresi le vendite e le assegnazioni forzate.

- letta la documentazione allegata all'istanza,

**OSSERVA.**

Il 26/2/16 [redacted], in proprio e quale legale rappresentante della società [redacted], con sede in [redacted], e da [redacted], in atti generalizzati, hanno presentato denuncia-querela per usura ed estorsione nei confronti del legale rappresentante di Banca Monte dei Paschi di Siena spa (già Banca Antonveneta spa e prima ancora già Banca Antoniana Popolare Veneta) in relazione a più rapporti di conto corrente bancario e contratti di mutuo.  
Tale denuncia ha dato origine al procedimento penale n. [redacted]/16 Mod. 44 di questa Procura della Repubblica. Attualmente sono in corso le indagini preliminari volte ad accertare la sussistenza del reato denunciato.

L'art. 20, comma 7, L. n. 44/99 attribuisce al Pubblico Ministero il potere di adottare i provvedimenti di sospensione e di proroga dei termini indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 precedenti.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza 192 del 2014, il Pubblico Ministero a fronte della ricezione di una richiesta di provvedere ai sensi dell'art. 20, settimo comma, l. 44/99 ha un potere non discrezionale ma vincolato; nella motivazione della Sentenza della Corte Cost. 192/2014 si legge: "Va, in proposito, anzitutto sottolineato come la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20 non sia discrezionale; essa infatti è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell'«elargizione» o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all'art. 14 della legge n. 108 del 1996. (...) Al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013)".

Tanto premesso, nel caso specifico le parti istanti hanno documentato di aver presentato istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura in qualità di parte offesa del reato di usura ed estorsione.

Risulta pertanto integrato il presupposto richiesto dall'art. 20, sesto comma, l. 44/1999 e poiché il procedimento penale è ancora pendente l'istanza merita accoglimento con le precisazioni che seguono.

Come anticipato, la parte ha chiesto l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 20 ult. cit. L'art. 20, comma 1, prevede la proroga di 300 giorni "dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva".

L'art. 20, comma 2, prevede la proroga di tre anni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali.

L'art. 20, comma 3, prevede la sospensione per 300 giorni dei "termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo".

L'art. 20, comma 4, infine, prevede la sospensione per la medesima durata di cui al comma 1 della "esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate".

Per la determinazione del periodo di proroga e di sospensione dei termini e delle esecuzioni è necessario individuare la data dell'evento lesivo che, con riguardo al delitto di usura, pare doversi individuare nella dazione degli interessi o degli altri vantaggi usurari, mentre con riguardo al delitto di estorsione va individuato nella data di consumazione del fatto.

Nel caso di specie la data dell'evento lesivo va dunque individuata nella data odierna, in quanto la parte lamenta l'attualità della condotta estorsiva, che si estrinseca tramite l'attivazione delle procedure esecutive immobiliari in essere.

Tanto premesso, visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, L. n. 44/99,

#### DISPONE

In favore di:

- 1) [redacted], nato a [redacted] (PD), il [redacted], residente a [redacted], via [redacted];
- 2) Società [redacted], con sede in [redacted], via [redacted];
- 3) [redacted] nata a [redacted] (PD), il 15/8/55, residente a [redacted], via [redacted];

1) la proroga di 300 giorni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno da oggi, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;

2) la proroga di tre anni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno da oggi, degli adempimenti fiscali;

3) la sospensione per 300 giorni dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadranno entro un anno da oggi;

4) la sospensione per 300 giorni dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le assegnazioni forzate, ricadenti entro un anno;

#### MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- Agli Istanti, a mezzo Stazione Carabinieri di [redacted];
- al Prefetto di Padova;
- al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale sede (proc. RG e n. [redacted] 14 e Rge. N. [redacted] 15 dott.ssa Maiolino);

Padova, 29/4/16

Il Procuratore della Repubblica

(D. Marco Peraro - Sost.)

[Handwritten signature]

Si attesta di aver trasmesso il presente originale, ai sensi dell'art. 42 D. L. 28 luglio 1989, n. 271.  
Padova, il 29/05/16

Il Cancelliere  
Sabrina RIZZI

Pagina 2 di 2



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano

Il procuratore della Repubblica

lette la richiesta di parere ex art. 20, comma 7, l. 44/99 e succ. mod., presentata da \_\_\_\_\_, parte offesa nel procedimento n. \_\_\_\_\_/14 nei confronti di \_\_\_\_\_

ritenuta la propria competenza;

rilevato che l'art. 20, comma 7, l. 44/99, come modificato, prevede un parere del procuratore della Repubblica che procede con riferimento alla sospensione dei termini previsti dallo stesso art. 20 relativo alle persone che lamentano di avere patito eventi lesivi previsti dalla legge citata. **Parere, peraltro, avente efficacia di provvedimento sospensivo.**

La ratio della sospensione invocata è quella di consentire l'ammissione ai benefici economici previsti dalla legge, finalizzati a consentire al debitore di riprendere o consolidare l'attività produttiva della sua impresa superando gli effetti pregiudizievoli dell'essere stato vittima dei reati di usura ed estorsione. In tal senso la sospensione dei termini consente al debitore di differire gli atti esecutivi in attesa di ottenere il contributo previsto dalla legge per estinguere il debito.

Deve, comunque, riconoscersi al PM, ai fini della formulazione del parere, una valutazione seppur sommaria degli atti del procedimento. In particolare, per assicurare la finalità della norma occorre una valutazione preliminare e sommaria, oltre che allo stato degli atti, della ricorrenza almeno di elementi di fondatezza indiziaria della denuncia;

In definitiva, pur se definito "parere favorevole" il provvedimento del PM ha efficacia sospensiva, ragion per cui l'eventuale prosecuzione comporterebbe profili di responsabilità nei confronti del soggetto agente nel procedimento di espropriazione immobiliare;

letti:

- il provvedimento, ex art. 20 l. cit., adottato dal Procuratore della Repubblica di Pescara il 7.7.14;
- il provvedimento ex art. 20 l. cit. adottato da questo PM il 5 settembre 2014 con cui è stato espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di sospensione dei termini della procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti di \_\_\_\_\_ in proprio, dalla Banca \_\_\_\_\_ (proc. n. e immobiliare n. \_\_\_\_\_ RGE pendente presso il Tribunale di Pescara promossa). Dispone, pertanto, la sospensione dei termini previsti dal citato art. 20 per la durata di giorni 300 decorrenti dall'adozione del presente provvedimento;

il provvedimento del 22 dicembre 2015 di questo PM con cui è stata rigettata l'istanza di parere presentata da \_\_\_\_\_ e il provvedimento reso dal PM di Pescara relativa alla proc. esecutiva \_\_\_\_\_ pendente innanzi al Tribunale di Pescara avviata a seguito "della garanzia ipotecaria prestata da \_\_\_\_\_"; rigetto così motivato:

*rilevato che l'istante allega atto di pignoramento immobiliare ai danni di \_\_\_\_\_ con riferimento alla fideiussione assunta in relazione al "prestito" dell'1/07/2009 concesso dalla \_\_\_\_\_ per €330.735,75, con fideiussione personale prestata da \_\_\_\_\_ (e relativo successivo decreto ingiuntivo);*

*ritenuto, dunque, che l'istante non ha allegato elementi per desumere la sua legittimazione alla richiesta sospensione, come detto riferendosi il pignoramento immobiliare a \_\_\_\_\_;*

rilevato che è stato richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato per il seguente reato, in cui è parte offesa anche [redacted] con riferimento al prestito di €330.735,75, con fideiussione personale prestata dalla citata [redacted]:

del delitto p. e p. dagli artt. 81, 644, commi 1 e 5, nn. 1) e 3), c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale direttore generale della [redacted] (operante nell'esercizio di attività di intermediazione finanziaria mobiliare), carica assunta formalmente il 9 febbraio 2009 e cessata il 30 luglio 2010 (nonché consigliere del CDA dal 20 gennaio 2009 al 29 giugno 2009, e Presidente del CDA dal 30 giugno 2009 al 29 luglio 2009) e, comunque, agendo personalmente e direttamente, operava in continuità con la gestione del precedente direttore generale [redacted] (persona nei cui confronti proceda per prestiti precedenti la Procura della Repubblica di Pescara nel proc. n. 3593/14 RGNR), promuoveva e concedeva l'erogazione in favore della [redacted] srl (e, specificamente, del legale rappresentante [redacted] nonché dei soci, figli di costui, [redacted] che si occupavano entrambi personalmente delle questioni finanziarie e dei rapporti con la [redacted] dei prestiti sotto specificamente indicati, facendosi promettere ed ottenendo per sé ed altri interessi usurari sproporzionati rispetto alla prestazione, patuiti dalla parte offesa (realizzando anche operazioni finanziarie apparentemente lecite a soggetti che non avevano più alcuna possibilità di accesso al credito) perché versavano in stato di bisogno anche a seguito dell'attività usuraria posta in essere nei suoi confronti da [redacted] e, comunque, perché aveva una rilevante esposizione verso la citata [redacted] (pari a 77.340 euro). Si determinava, così, la concreta pattuizione e la corresponsione di interessi usurari in quanto tale parte offesa/e non riusciva/no a fare fronte venendo indotta/e ad addiventare progressivamente a pattuizioni con analoghe modalità in considerazione del *modus operandi* consistente nel concedere finanziamenti, prestiti ed anticipazioni in utilizzo di altri sistemi sicché ad una prima erogazione con tasso soglia non superato formalmente ne seguiva un'altra quasi immediata per coprire e posticipare il pagamento del primo, creando un sistema in cui il mutuatario con il successivo prestito conseguiva una disponibilità finanziaria sempre più ridotta a seguito del pagamento degli interessi sul/i precedente/i finanziamenti/i. Alla fine di plurime operazioni si giungeva al consolidamento del debito che comportava l'accensione di ipoteche su immobili che inevitabilmente comportavano la vendita all'asta dell'immobile ceduto in garanzia.

Precisamente:

a/1) venivano concessi dalla [redacted] (e, formalmente, come risultanti dall'archivio della stessa [redacted]), le seguenti erogazioni che di per sé non comportavano superamenti del Taglio soglia (o comunque superamenti limitatissimi) ma si collocavano nella prosecuzione dell'attività usuraria del [redacted] (e del debito contratto):

- 1) in data 4 marzo 2009 veniva erogato un importo di €77.340,00 con la restituzione in dodici rate da €7.030,00 ciascuna con decorrenza dal 4/04/2009 (totale 84.360,00) e quindi un profitto per interessi pari ad €7020,00 (Tasso di interesse 16,67 %, Tasso soglia determinato dalla Banca d'Italia 16,65 %);
- 2) in data 18/03/2009 veniva erogato un importo di €20.000,00 con la restituzione in unica rata da €20.300,00 al 18/04/2009 e quindi un profitto per interessi pari ad €300,00 (Tasso di interesse 17,66 %, Tasso soglia determinato dalla Banca d'Italia 17,65 %);
- 3) in data 20/03/2009 veniva erogato un importo di €30.000,00 con la restituzione in unica rata da €30.080,00 al 25/04/2009 e quindi un profitto per interessi pari ad €80,00 (Tasso di interesse 2,70 %, Tasso soglia determinato dalla Banca d'Italia 16,59 %);
- 4) in data 31/03/2009 veniva erogato un importo di €40.000,00 con la restituzione in unica rata da €40.600,00 al 3/05/2009 (Tasso di interesse 16,59 %, Tasso soglia determinato dalla Banca d'Italia 16,65 %);

a/2) la [redacted] in data 8/04/2009, prima della scadenza dell'assegno di €30.080,00 datato 25/04/2009 (*supra* a/1), n. 3) richiama il titolo di €110.000,00 diretto a coprire le rate scadute con interessi, ottenendo, all'esito di ulteriori operazioni (di "cassa" dirette a pagare rate scadute, ivi comprese quelle indicate *supra* a/1), un'ipoteca volontaria su immobile di [redacted] per €150.000 (formalmente diretta a "consolidare" l'esposizione finanziaria creatasi):

a/3) In data 1/07/2009 veniva concesso dalla [redacted] un importo di €330.735,75 da restituire in 24 rate di cui una di €5.070,00, tre di €15.000,00, sette di €20.000,00, otto di €15.000,00 e cinque di €14.000,00 per un importo complessivo di €380.000,00 (con fideiussione personale prestata da [redacted] fino alla concorrenza di €380.470,00) e quindi per un apparente profitto di interessi pari ad €49.334,00 (con tasso apparente 14,57%: tasso soglia 16,09), con tasso che in realtà, non potendo che verificarsi il mancato pagamento per quanto già esposto, era pari:

1) quanto meno al 33,043% dovendo tenersi conto degli interessi moratori (peraltro, convetramente pretesi, dopo la pattuizione) con decreto ingiuntivo del 10/03/2010 emesso dal Tribunale di Pescara per un importo complessivo di €330.735,75;


2) ovvero al 40,60%, includendo le rate già onorate

- di €5.070,00 del 17/7/2009;

- di €8.000,00 al 31/8/2009 (a fronte del parziale pagamento della rata fissata in €15.000,00);

- di €15.000,00 al 30/9/2009.

In Lanciano, nelle date su indicate.



Ritenuto che non osta alla richiesta sospensione l'analogo provvedimento adottato dal PM di Pescara il 7 luglio 2014 relativo ad altro "evento lesivo" determinato da altro reato

P. Q. M.

esprime, allo stato, parere favorevole in ordine alla richiesta di sospensione dei termini richiesto dell'istante, con gli effetti previsti dall'art. 20 citato (proroga per i termini previsti di adempimenti amministrativi, adempimenti fiscali; sospensione dei termini e dei processi esecutivi), tra cui la sospensione con effetto immediato della procedure esecutiva immobiliare promossa nei confronti di [redacted] n. [redacted]/2011 RGE pendente presso il Tribunale di Pescara avente a oggetto l'immobile sito in Pescara, via [redacted], foglio [redacted], part. [redacted], sub [redacted] per la durata di giorni 300 decorrenti dall'adozione del presente provvedimento.

Manda alla Sezione di PG dei Carabinieri per la comunicazione al Giudice dell'Esecuzione e all'interessata.

Si comunichi a cura della Segreteria alla Prefettura di Chieti

5 maggio 2016

Il procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
LANCIANO, IL 5 MAG 2016  
IL CANCELLIERE  
Cancella Orlando

ANN. ALESSIO ORSINI



Ufficio di Procura del Tribunale di LANCIANO  
Sezione di Procura Penale  
Cognome e Nome: [redacted]  
MAX.CA. [redacted]  
P.M. [redacted]  
Città: [redacted] n. [redacted] PESCARA  
C-1. n. [redacted]  
Concluso il 6/5/2016 ore 9:15  
Mac [redacted]